

Europ Assistance Italia S.p.A.



Contratto di Assicurazione Multirischi

Viaggi Nostop Lavoro

Il presente Fascicolo informativo, contenente:
- Nota informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di proposta, ove previsto
deve essere consegnato alla Contraente prima
della sottoscrizione del contratto o, dove prevista,
della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota informativa.

Viaggi Nostop Lavoro - Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione Multirischi

VIAGGI NOSTOP LAVORO

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	La persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	La persona fisica, in possesso o meno di P.IVA residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, o la persona giuridica con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.
Franchigia	L'importo che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro o la percentuale di invalidità prestabilità.
Garanzia	L'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Massimale/Somma Assicurata	L'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza	Il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Prestazione	L'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa. Per l'Assicurazione Tutela Legale per sinistro si intende, il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA").
Viaggio	Lo spostamento dell'Assicurato per motivi di lavoro. In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s'intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrottranviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall'aereo o dal pullman, s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza in Italia dell'Assicurato.

Mod. 13337 - Nota Informativa VIAGGI NOSTOP LAVORO

Data ultimo aggiornamento 01.06.2014

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
- sede legale: Milano - Piazza Trento, 8 - 20135 - Italia;
- recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it, e-mail servizio.clienti@europassistance.it;
- l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 64.282.359,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 36.595.814,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 136,57%: tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 50.282.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.819.000,00.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2014.

Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito www.europassistance.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza, qualora sia stata scelta una polizza di durata annuale, prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Viaggi Nostop Lavoro - Nota Informativa

Avvertenza

La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata da una delle parti all'altra almeno trenta giorni prima della data di scadenza della polizza.

Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi alla persona dell'Assicurato, e dei rischi relativi ai danni involontariamente arrecati a terzi e alle cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio.

Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, ma in alcuni casi opzionabili, previste nelle seguenti VIII Sezioni:

- Sezione A - Assicurazione Assistenza - vedi artt. A1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione B - Assicurazione Rimborso Spese Mediche - vedi artt. B1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione C - Assicurazione Bagaglio, Effetti personali - vedi artt. C1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione D - Assicurazione Tutela Legale in viaggio - vedi artt. D1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione E - Assicurazione Infortuni in Volo (opzionale) - vedi artt. E1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione F - Assicurazione Infortuni in viaggio (opzionale) - vedi artt. F1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione G - Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio (opzionale) - vedi artt. G1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione H - Assicurazione Rifacimento Viaggio (opzionale) - vedi artt. H1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenze

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni sono riportate negli articoli delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicati:

- Artt. da 16, 17 e 18,

e all'interno di ciascuna Sezione, negli articoli di seguito indicati:

- Sezione A - Assicurazione Assistenza - art. A1;
- Sezione B - Assicurazione Rimborso Spese Mediche - art. B1;
- Sezione C - Assicurazione Bagaglio, Effetti personali - art. C1;
- Sezione D - Assicurazione Tutela Legale in viaggio - artt. D1, D3 ed D5;
- Sezione E - Assicurazione Infortuni in Volo - artt. E1 e E6;
- Sezione F - Assicurazione Infortuni in Viaggio - artt. F1 e F6;
- Sezione G - Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio - artt. G1 e G2;
- Sezione H - Assicurazione Rifacimento Viaggio - art. H1.

Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato "Esclusioni":

- Sezione A - Assicurazione Assistenza - art. A2;
- Sezione B - Assicurazione Rimborso Spese Mediche - art. B2;
- Sezione C - Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali - art. C2;
- Sezione D - Assicurazione Tutela Legale in viaggio - vedi art. D4;
- Sezione E - Assicurazione Infortuni in Volo - art. E2;
- Sezione F - Assicurazione Infortuni in viaggio - artt. F2;
- Sezione G - Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio - art. G4;
- Sezione H - Assicurazione Rifacimento Viaggio - art. H2.

Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni.

Per tutte le Sezioni, è prevista una condizione di sospensione della garanzia ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio.

Si veda l'art. 3 per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione A - Assicurazione Assistenza - art. A1, punti 5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17,18, 19;
- Sezione B - Assicurazione Rimborso Spese Mediche - art. B1;
- Sezione C - Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali - art. C1;
- Sezione D - Assicurazione Tutela Legale in viaggio - art. D1;
- Sezione E - Assicurazione Infortuni in Volo - art. E1;
- Sezione F - Assicurazione Infortuni in Viaggio - art. F1;
- Sezione G - Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio - artt. G1 e G3;
- Sezione H - Assicurazione Rifacimento Viaggio - art. H1.

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie e degli scoperti.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione B - Assicurazione Rimborso Spese Mediche - art. B1;
- Sezione C - Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali - art. C1;
- Sezione E - Assicurazione Infortuni in Volo - art. E1.
- Sezione F - Assicurazione Infortuni in Viaggio - art. F1;
- Sezione G - Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio - art. G1.

Esempio di massimale:

Massimale assicurato	Euro 1.000,00
Ammontare del danno	Euro 1.800,00
Danno risarcibile nei limiti del massimale	Euro 1.000,00
Parte di danno a carico dell'Assicurato	Euro 800,00

Viaggi Nostop Lavoro - Nota Informativa

Esempi di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di Euro 500,00:

- i sinistri fino a Euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti;
- i sinistri superiori a Euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di Euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti);

se la franchigia relativa pattuita è di Euro 500,00:

- i sinistri fino a Euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti;
- i sinistri superiori a Euro 500,00 verranno indennizzati/risarciti integralmente;

se la franchigia è pattuita in termini percentuali, ad esempio 5%:

- qualora il grado di invalidità permanente accertato sia pari o inferiore al 5% della totale, il danno è ricompreso interamente nella franchigia e nulla verrà indennizzato all'Assicurato;
- qualora il grado di invalidità permanente sia superiore al 5% della totale l'Impresa riconoscerà all'Assicurato l'indennizzo solo per la parte eccedente;
- qualora il grado di invalidità permanente sia superiore al 20% della totale l'Impresa riconoscerà all'Assicurato l'intero indennizzo.

Esempio di scoperto:

Ammontare del danno stimato	Euro 10.000,00
Scoperto 10% con un minimo di Euro 500,00	Euro 1.000,00
Danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	Euro 9.000,00

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi, dei limiti di età assicurabile.

Si rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Periodi di carenza contrattuali

Avvertenza

Il contratto di assicurazione non prevede dei periodi di carenza contrattuali.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario Sanitario - Nullità

Avvertenza

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui).

Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

Non è prevista la proposizione del questionario sanitario al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Avvertenze

L'assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di una Polizza con destinazione Europa, mentre il sinistro si verifica in un Paese appartenente al gruppo Mondo.

7. Premi

Il premio è determinato per periodi di assicurazione da 4 a 365 giorni, ed è dovuto per intero per il periodo di durata scelta.

Alla stipulazione del contratto il Contraente pagherà interamente il premio dovuto.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (**escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza**),
- accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Ove l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito.

I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00 (**escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza**).

Avvertenza

Europ Assistance o l'intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previsti adeguamenti del premio.

9. Rivalse

Avvertenze

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

10. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte.

Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Viaggi Nostop Lavoro - Nota Informativa

Avvertenza

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

12. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

13. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze

Per la Sezione A - Assicurazione Assistenza, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per la Sezione B - Assicurazione Rimborso Spese Mediche, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi in viaggio di una malattia improvvisa o di un infortunio; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione C - Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione D - Assicurazione Tutela Legale in viaggio, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/vertenza per la quale viene garantita la Tutela Legale. La denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto al verificarsi del sinistro.

Per la Sezione E - Assicurazione Infortuni in Volo, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'infortunio occorso all'Assicurato durante un viaggio aereo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione F - Assicurazione Infortuni in Viaggio, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'infortunio occorso all'Assicurato durante il viaggio; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione G - Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in Polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro tre giorni dal momento in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Per la Sezione H - Assicurazione Rifacimento Viaggio, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina l'interruzione del viaggio; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, successivamente all'interruzione del viaggio, entro il termine di sessanta giorni dal rientro al domicilio.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione A - Assicurazione Assistenza - art. A3;
- Sezione B - Assicurazione Rimborso Spese Mediche - art. B3;
- Sezione C - Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali - artt. C3 e C4;
- Sezione D - Assicurazione Tutela Legale in viaggio - artt. D6 e D7;
- Sezione E - Assicurazione Infortuni in Volo - art. E3 ed E6;
- Sezione F - Assicurazione Infortuni in Viaggio - artt. F3 e F6;
- Sezione G - Assicurazione Responsabilità Civile - artt. G5 e G6;
- Sezione H - Assicurazione Rifacimento Viaggio - art.H3 e H4.

Avvertenza

I sinistri relativi all'Assicurazione Assistenza sono gestiti dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A.

15. Assistenza diretta - Convenzioni

Avvertenza

L'Assicurato può usufruire del pagamento diretto delle spese mediche sul posto nel corso del viaggio contattando Europ Assistance al verificarsi del sinistro. Si rinvia all'art. B1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

Viaggi Nostop Lavoro - Nota Informativa

- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno.

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

17. Arbitrato

Per la Sezione D - Assicurazione Tutela Legale in viaggio, in caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, è prevista la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

Si rinvia all'art. D8 per gli aspetti di dettaglio.

Per la Sezione E - Assicurazione Infortuni in Volo, è previsto l'Arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti relative alla determinazione dell'entità del danno. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è ubicato presso la sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al Comune di residenza dell'Assicurato.

Si rinvia all'art. E5 per gli aspetti di dettaglio.

Per la Sezione F - Assicurazione Infortuni in viaggio, è previsto l'Arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti relative alla determinazione dell'entità del danno. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è ubicato presso la sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al Comune di residenza dell'Assicurato.

Si rinvia all'art. F5 per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla normativa vigente.

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore [Europ Assistance Italia S.p.A.] impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso". Ai sensi dell'art. 67-quater del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo) Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.

Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8, 20135 - Milano.

Il contratto di Assicurazione proposto è descritto nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o e-mail e di poter modificare la sua scelta successivamente.

Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.

Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.

Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa.

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Bruno Scaroni



Viaggi Nostop Lavoro - Condizioni di Assicurazione

■ INDICE

	pag.
DEFINIZIONI	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3
SEZIONE A - ASSICURAZIONE ASSISTENZA	4
SEZIONE B - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE	8
SEZIONE C - ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI	8
SEZIONE D - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE IN VIAGGIO	10
SEZIONE E - ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VOLO	11
SEZIONE F - ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VIAGGIO	13
SEZIONE G - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO	14
SEZIONE H - ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO	15
COME RICHIEDERE ASSISTENZA	16

Viaggi Nostop Lavoro - Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa situata in Italia, adibita a civile abitazione, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato.

Assicurato: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Assistenza Stragiudiziale: l'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Avaria: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell'aeromobile.

Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali Europ Assistance deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.

Collezione: la raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una determinata specie e categoria, rari o curiosi.

Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici, abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglior qualità ed addizionali (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets), il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi famigliari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere. **Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.**

Contraente: la persona fisica, in possesso o meno di P. IVA residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, o la persona giuridica con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda.

Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per Contravvenzioni dell'Assicurato.

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28 e successive eventuali modifiche.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estensione territoriale: i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni e le garanzie vengono fornite, fatta salva l'eventuale diversa operatività indicata nelle Singole Sezioni e le esclusioni ivi indicate.

Si dividono in tre gruppi (come riportati nel Modulo di Polizza):

A) ITALIA: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

B) EUROPA: i paesi del gruppo A) ed i seguenti paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (**esclusa la Groenlandia**), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

C) MONDO: i paesi del gruppo B) e tutti i restanti Paesi del mondo.

Paesi esclusi:

Sono esclusi le seguenti aree geografiche: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Estorsione: il reato per il quale si costringere taluno a fare o ad omettere qualche cosa, mediante violenza o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ai sensi dell'art. 629 del c.p.

Europ Assistance: l'Impresa di assicurazioni, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

Familiare: fratello/sorella, figlio/figlia, coniuge o convivente more uxorio, genitore delle persone in viaggio riportate sul Modulo di Polizza.

Fatto Illecito: il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente

ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o di protezione.

Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Franchigia: l'importo che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro o la percentuale di invalidità prestabilita.

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

Guaisto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Imputazione Penale: la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.

Viaggi Nostop Lavoro - Condizioni di Assicurazione

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione seppure improvvisa di una patologia nota all'Assicurato e/o insorta precedentemente all'inizio del viaggio.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della Polizza.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrando nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia ai sensi dell'art. 628 del c.p.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le definizioni di "delitto colposo" e "delitto doloso").

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Retta di degenza: trattamento alberghiero e assistenza medico - infermieristica che vengono forniti di base dalla struttura.

Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia

assicurativa. Per l'Assicurazione Tutela Legale per sinistro si intende, il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA").

Solaio: il complesso degli elementi che costituisce la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche: sono da intendersi le spese di intervento chirurgico (onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista, diritti di sala operatoria e materiale di intervento) e le spese sanitarie (rette di degenza).

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Titoli di credito: i titoli di stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni circolari, gli assegni postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.

Valore a nuovo o di rimpiazzo: si intende, per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d'arte, e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto fiscali e montaggio.

Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

Veicolo: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate con targa italiana ed in particolare:

- autovettura;
- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture;
- autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.

Per l'Assicurazione "Tutela Legale in Viaggio", ai sensi degli artt. 47 e seguenti del Nuovo Codice della Strada, per veicolo si intende: Ciclomotori, Motoveicoli e Autoveicoli.

Viaggio: lo spostamento dell'Assicurato per motivi di lavoro.

In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s'intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall'aereo o dal pullman, s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza in Italia dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'artt. 1892, 1893, 1894 C.C..

Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad europ assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. *Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C..*

Nel solo caso in cui il viaggio si prolunghi a causa di eventi di forza maggiore riscontrabili e documentabili da parte del vettore, che impediscano il rientro dell'Assicurato alla data prevista, la scadenza dell'Assicurazione si intenderà posticipata fino al momento del rientro dell'Assicurato per un periodo massimo di 48 ore dalla scadenza originaria.

Art. 4. - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

Tra le parti si conviene che, se il Contraente ha scelto la polizza di durata annuale, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno. Per Polizze con durata inferiore a 365 giorni è escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. *Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..*

Art. 6. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio,

Viaggi Nostop Lavoro - Condizioni di Assicurazione

successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7. - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 9. - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 11. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance, l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 12. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso. Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 13. VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Se il Contraente è un'Azienda, in caso di alienazione dell'Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. *Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto delle imposte.*

Art. 14. - CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance. Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

Art. 15. - LIMITI DI ETÀ

Relativamente alle garanzie Assistenza, Rimborso Spese Mediche e Bagaglio ed effetti personali, nel solo caso di polizze di durata annuale che prevedano un soggiorno all'estero superiore ai 90 giorni consecutivi l'assicurazione **vale per persone di età non superiore ai 70 anni**. Tuttavia per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto la garanzia mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. *Relativamente alla sola garanzia Infortuni in Viaggio l'Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.* Tuttavia per le persone che compiono tale età (75 anni) in corso di contratto la garanzia mantiene la sua validità fino alla scadenza della Polizza.

Art. 16. - SOGGIORNO CONTINUATO ALL'ESTERO
Qualora, nel corso di validità della presente Polizza, l'Assicurato soggiorni all'estero per un periodo ininterrotto di oltre 90 (novanta) giorni, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente ai suddetti novanta giorni non sono dovute, salvo diversa indicazione riportata in Polizza.

Art. 17. - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ (Articolo valido per le Sezioni A e H)

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 18. - PERSONE NON ASSICURABILI (Articolo valido per le Sezioni A, B, E, F e H)

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art. 19. - SEGRETO PROFESSIONALE (Articolo valido per le Sezioni A, B, E, F e H)

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro.

SEZIONE A - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. A1 - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo Prestazioni, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro occorsogli in viaggio sono fornite **fino a tre volte per ciascun tipo entro il periodo di durata della Polizza.**

PRESTAZIONI

1. CONSULENZA MEDICA

Se l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. **Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.**

2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Se dopo una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), l'Assicurato avesse bisogno di una visita medica, Europ Assistance provvederà con spese a suo carico, ad inviare al suo domicilio uno dei medici con lei convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO

Se dopo una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), l'Assicurato avesse bisogno di una visita spe-

Viaggi Nostop Lavoro - Condizioni di Assicurazione

cialistica, la Struttura Organizzativa gli indicherà il nominativo dello specialista più vicino, compatibilmente con le disponibilità locali.

4. RIENTRO SANITARIO

Se, in seguito ad infortunio o malattia l'Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, Europ Assistance provvederà, con spese a suo carico, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
 - l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
 - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
 - l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
- Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri dai Paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l'aereo sanitario in deroga a quanto sopra.**

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre, quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma e tutte le spese che non attengono al trasporto della stessa;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

5. TRASFERIMENTO VERSO CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia affetto da una patologia che venga ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera dove l'Assicurato è ricoverato, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento dell'Assicurato stesso **fino al più vicino Istituto di Cura attrezzato accessibile con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa.**

Tali mezzi potranno essere:

- l'aereo sanitario;
 - l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
 - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
 - l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
- Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

In caso di trasferimento verso Centro Ospedaliero attrezzato o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese mediche e farmaceutiche, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso fino alla concorrenza di 2.500,00 Euro per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa.

Nel massimale indicato sono comprese:

- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, **fino a 200,00 Euro per Assicurato e per sinistro;**
- le spese per riparazione di protesi, solo a seguito di infortunio, **fino a 200,00 Euro per Assicurato e per sinistro.**

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato fosse ricoverato;
- tutte le spese sostenute dall'Assicurato, nel caso in cui non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio).

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate presso l'unità ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato, le terapie riabilitative, nonché le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

6. RIENTRO CON UN COMPAGNO DI VIAGGIO ASSICURATO

Se, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), per i medici della Struttura Organizzativa non fosse necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio di rientro alla sua residenza o al luogo di ricovero in Italia, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnarlo, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. **Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.**

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi:

- **fino alla concorrenza massima di Euro 200,00** se il viaggio di rientro avverrà dall'Italia;
- **fino alla concorrenza massima di Euro 400,00** se il viaggio di rientro avverrà dall'estero.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del compagno di viaggio.

7. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Se, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa fornirà loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti:

- **fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata** se il viaggio di rientro avverrà dall'Italia;
- **fino ad un importo massimo di Euro 400,00** per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall'estero.

8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Se l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, Europ Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo.

La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall'Assicurato ricoverato.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) **fino ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00.**

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

9. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Se, per un ricovero in Istituto di Cura, l'Assicurato non potesse rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, Europ Assistance gli fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

10. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Se le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di cinque giorni successivi alla data stabilita per il rientro **fino ad un importo massimo complessivo di Euro 100,00 giornaliere per Assicurato ammalato/infortunato.**

Viaggi Nostop Lavoro - Condizioni di Assicurazione

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

11. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Se l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di Cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

Massimale

I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance **per un massimo di 8 ore lavorative**.

12. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Se l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: infortunio, malattia, furto, rapina, scippo o mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture **fino ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00**. Per importi superiori **la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie**.

L'importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo **non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00**.

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

13. RIENTRO ANTICIPATO

Se l'Assicurato, trovandosi all'estero, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato, a causa della morte (come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe) o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, Europ Assistance provvederà a fornirgli, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Se l'Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazio-

ni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro il certificato di morte e ogni altra documentazione utile che gli verrà richiesta.

14. ANTICIPO CAUZIONE PENALE

Se l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

Massimale

Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale **fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00**. La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie.

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

- il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

15. SEGNALAZIONE LEGALE ALL'ESTERO

Se l'Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali.

Massimale

Europ Assistance anticiperà per conto dell'Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della parcella **fino all'equivalente in valuta locale di Euro 5.000,00**.

Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 5.000,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie.

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

- il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corrispondenti Europ Assistance.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

16. ASSISTENZA VEICOLO DA E PER LUOGO DI PARTENZA

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto parziale, smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere, nel percorso da e per raggiungere il luogo di partenza del viaggio o del soggiorno, l'Assicurato potrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà:

- al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina meccanica più vicina; oppure
- alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- **fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per sinistro avvenuto in Italia;**
- **fino ad un importo massimo di Euro 250,00 per sinistro avvenuto all'Estero.**

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

17. ASSISTENZA AI FAMILIARI PER LA DURATA DEL VIAGGIO

In caso di infortunio e/o malattia improvvisa occorsi ad un familiare rimasto a casa (genitori, figli conviventi, coniuge) dell'Assicurato in viaggio, la Struttura Organizzativa fornirà al familiare dell'Assicurato le prestazioni che seguono.

1) Consulto telefonico con i medici della Struttura Organizzativa per valutare il proprio stato di salute.

2) Invio di un medico al domicilio (prestazione fornita dalle ore 20:00 alle ore 8:00 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi).

Qualora il familiare, successivamente ad una Consulenza Medica, necessitasse di una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento del familiare in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

3) Invio di una autoambulanza al domicilio

Qualora il familiare, successivamente ad una Consulenza Medica, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi **fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 per il periodo di validità della Polizza con il limite di Euro 250,00 per sinistro**.

Viaggi Nostop Lavoro - Condizioni di Assicurazione

18. ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE PER LA DURATA DEL VIAGGIO

Qualora l'Assicurato necessitasse di assistenza alla sua abitazione per un intervento di emergenza occorso alla stessa durante il viaggio o nelle 24 ore successive al suo rientro dal viaggio o alla scadenza della Polizza, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare uno dei seguenti artigiani 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Per poter usufruire delle seguenti prestazioni è necessario che presso l'abitazione sia presente una persona indicata dall'Assicurato.

1) Fabbro

A seguito di:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendono impossibile l'accesso alla casa;
- furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nella casa in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa.

2) Idraulico

A seguito di:

- allagamento o infiltrazione;
- mananza d'acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico.

Esclusioni

Sono esclusi:

- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico.
- il tabacco dovuto a rigurgito di fogna;
- l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

3) Elettricista

A seguito di:

- mananza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.

Esclusioni

Sono esclusi:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'Idraulico, del Fabbro e dell'Elettricista **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.**

Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.

19. INVIO BAGAGLIO SOSTITUTIVO

Qualora l'Assicurato

a. per mancata consegna, debitamente comprovata dal vettore, in aeroporto all'estero del bagaglio registrato;

b. per furto/furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del bagaglio avvenuto all'estero;

necessitasse di disporre di abiti che gli consentano di continuare in maniera confortevole il viaggio od il soggiorno previsti, la Struttura Organizzativa provvederà a recapitare il bagaglio, predisposto da un familiare dell'Assicurato, con il mezzo più rapido. La consegna verrà effettuata franco dogana all'aeroporto più vicino alla località in cui si trova l'Assicurato, entro 24 h se la spedizione avviene in Italia, entro 3 gg se avviene in Europa e entro 7gg se avviene nel Mondo. I tempi di consegna si intendono successivi alla consegna del bagaglio presso la Struttura Organizzativa.

Per il caso a) Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasporto.

Per il caso b) Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi, fino ad un massimo di Euro 776,00 per anno, con un limite di Euro 259,00 per sinistro.

In caso di presenza dell'Assicurazione Bagaglio, resta inteso che tale bagaglio partecipa proporzionalmente al valore assicurato e pertanto, ai fini dell'indennizzo, verrà considerato quale ulteriore collo registrato.

Esclusioni

La prestazione di cui al punto a) non è operante se il rientro dell'Assicurato, quale risulta dal biglietto aereo, è anteriore al numero di giorni necessari alla spedizione come indicato sopra.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta, l'indirizzo del familiare che provvederà a predisporre il bagaglio, ed il suo recapito telefonico.

L'Assicurato deve inoltre inviare via fax alla Struttura Organizzativa, al momento della richiesta: nel caso a): copia del reclamo presentato al vettore;

oppure nel caso b): copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro, l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, i nominativi degli assicurati che hanno subito il danno.

Art. A2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati e dipendenti da:

- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;

f. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;

g. malattie croniche;

h. malattie/infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio;

i. espianto e/o trapianto di organi, escludendosi in ogni caso qualunque viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a visite e/o trattamenti medico-chirurgici;

j. malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

k. tentato suicidio o suicidio;

l. sport aerei in genere, sport professionali, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendio ed assimilabili, guidoslitte, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);

m. tutte le attività professionali che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;

n. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0". Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art. A3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Viaggi Nostop Lavoro - Condizioni di Assicurazione

SEZIONE B - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. B1 - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La presente garanzia è dovuta in seguito a sinistri occorsi all'Assicurato esclusivamente se

verificatisi in viaggio a seguito di malattia e/o infortunio.

La garanzia potrà essere richiesta anche più volte entro il periodo di durata della polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

recchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);

- p. le spese per le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- q. le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.

Art. B3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it/> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it alla sezione sinistri)

oppure

scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano indicando sulla busta Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso Spese Mediche e inviando via posta:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

SEZIONE C - ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. C1 - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Saranno rimborsati i danni materiali e diretti del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati per furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria per un limite massimo per oggetto di Euro 250,00 ed entro il massimale riportato in tabella.

Per rimborsi relativi a Personal Computer, tale limite si intende elevato a Euro 350,00.

I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.

RIMBORSO O PAGAMENTO DIRETTO DI	DOVE	MASSIMALE
1 spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili ed eseguite durante il periodo di validità della garanzia: - per malattia improvvisa sostenute sul posto nel corso del viaggio. - per infortunio sostenute sul posto e/o al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso.	Italia	Euro 500,00 per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza. Massimale scelto e indicato sul Modulo di Polizza.
2 le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico.	Europa/Mondo	Euro 200,00 al giorno e per Assicurato.
3 le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio.	Europa/Mondo	Euro 200,00 per Assicurato.
4 le spese per cure dentarie urgenti per infortunio.	Europa/Mondo	Euro 100,00 per Assicurato.
5 le spese di trasporto solo se sostenute all'estero, dal luogo dell'infortunio all'Istituto di cura, con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo.	Europa/Mondo	Euro 1.500,00 per Assicurato.

Franchigia:

In caso di rimborso, per ogni singolo sinistro viene applicata una **franchigia fissa e assoluta di Euro 50,00**.

Art. B2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati e dipendenti da:

- a. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- b. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d. dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- e. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- f. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- g. malattie croniche;
- h. malattie in atto al momento della partenza per il viaggio;
- i. espianto e/o trapianto di organi;
- j. malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché

dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

- k. tentato suicidio o suicidio;
- l. sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);

Sono inoltre escluse dalla garanzia:

- m. tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
- n. le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- o. le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per appa-

Viaggi Nostop Lavoro - Condizioni di Assicurazione

RIMBORSO PER	MASSIMALE	SCOPERTO
Unico collo.	<i>Fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per sinistro e per periodo di validità della Polizza.</i>	<i>La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:</i> - dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato; - rottura non conseguente a incidente occorso al mezzo di trasporto o a causa di forza maggiore; - furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del bagagliaio del veicolo regolarmente chiuso a chiave; - furto dell'intero veicolo; - furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.
Apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea, occhiali da vista o da sole.	<i>Fino alla concorrenza del 50% del massimale sopra indicato.</i>	
Cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi, solo se indossati o consegnati in deposito in albergo.	<i>Fino alla concorrenza del 30% del massimale sopra indicato.</i>	

RIMBORSO PER	SCOPERTO
Rifacimento documenti (CI passaporto e patente) per furto, rapina, scippo, o smarrimento.	<i>Euro 50,00.</i>
Spese imprevedute per l'acquisto di articoli di toilette e/o dell'abbigliamento necessario in caso di consegna del bagaglio con un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati.	<i>Euro 100,00.</i>

Art. C2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia "Bagaglio ed effetti personali":

- denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;
- tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
- i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
- il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
- il caso di furto senza scasso del bagagliaio del veicolo;
- il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo o comunque visibile dall'esterno;
- il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa pubblica custodita tra le ore 20.00 e le ore 7.00;
- gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili);
- il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto della città di residenza dell'Assicurato;
- in caso di ritardata consegna del bagaglio, tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.

Tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato.

Art. C3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Per la garanzia "Bagaglio ed effetti personali", in caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> o direttamente al sito www.europassistance.it alla sezione sinistri e seguendo le istruzioni.

In alternativa il sinistro potrà essere denunciato scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio" e presentando anche in seguito, entro - comunque sessanta giorni dal sinistro:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
- copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- le circostanze dell'accaduto;
- l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;

- copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore o altro responsabile del danno;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore;
- autorizzazione al trattamento dei dati ivi compresi dati sensibili.

Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore occorre allegare alla richiesta di rimborso:

- copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

In caso di ritardata consegna del bagaglio l'Assicurato dovrà inviare:

- una dichiarazione della Società di gestione aeroportuale o del vettore che attesti l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l'ora dell'avvenuta consegna;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. C4 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In caso di responsabilità di terzi (vettore, albergatore) l'indennizzo da parte di Europ Assistance avverrà, fino alla concorrenza del massimale previsto nel Modulo di Polizza, successivamente a quello eventuale del vettore o dell'albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento sia inferiore al danno subito.

Il danno è liquidato in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.

In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura.

In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

Viaggi Nostop Lavoro - Condizioni di Assicurazione

SEZIONE D - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE IN VIAGGIO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. D1 - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione Tutela Legale in Viaggio è operativa per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia e in Europa.

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Europ Assistance alle condizioni della presente garanzia e nei limiti **del massimale di 2.500,00 per sinistro illimitato per anno**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nell'ambito del viaggio, nei casi di cui alla presente Sezione.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo **fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B);
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28 e successive eventuali modifiche), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. D2 - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "Oggetto e operatività dell'Assicurazione"

valgono nell'ambito del viaggio per le seguenti garanzie:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della presente Sezione, nei limiti del massimale assicurato.

Art. D3 - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. D4 ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati all'Art. "Prestitazioni garantite", l'assicurazione non è prestata per:

- a. **le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- b. **le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;**
- c. **le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;**
- d. **le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'Art. "Prestitazioni garantite" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- e. **le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;**
- f. **le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;**
- g. **le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato;**
- h. **per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;**
- i. **le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;**

j. **i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;**

k. **le controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;**

l. **le controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;**

m. **le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;**

n. **le controversie di valore inferiore ad Euro 250,00;**

o. **le controversie contrattuali con Europ Assistance;**

p. **le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'art. "Prestitazioni garantite".**

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. D5 - INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative.
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presente polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La garanzia si estende, inoltre, ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, **entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.**

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

Viaggi Nostop Lavoro - Condizioni di Assicurazione

- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. D6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento, 8, fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.
2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
3. Il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.

Art. D7 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. D8 - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora

la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza. L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;

- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

Art. D9 - RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

SEZIONE E - ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VOLO

(La presente garanzia è valida solo se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. E1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente Sezione sono dovute in seguito ad infortuni occorsi all'Assicurato esclusivamente durante il viaggio aereo che si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

Per la durata della copertura si deve fare riferimento a quanto espressamente riportato nel Modulo di Polizza.

Per coperture di durata pari a 24 ore, la garanzia decorre dall'ora indicata nel Modulo di Polizza oppure indicata sul biglietto, dal momento in cui iniziano le operazioni di imbarco per il volo previsto. L'assicurazione continuerà ad aver valore oltre il limite di tempo prefissato, in caso di sospensione forzata o di cambiamento di rotta decisi dal vettore aereo per ragioni tecniche o per avverse condizioni atmosferiche.

1. INFORTUNI IN VOLO

Qualora l'Assicurato subisse un infortunio, durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque forniti, tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aereo club;

Europ Assistance corrisponderà l'indennizzo in base alle somme assicurate riportate sul Modulo di Polizza per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio occorso all'Assicurato per incidente aeronautico e/o atti di terrorismo aereo, compreso:

- atti compiuti fuori dell'aeromobile per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica in caso di incidente aeronautico e/o atti di terrorismo aereo;
- annegamento o imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato.

La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza o di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a Polizze infortuni comuni non potrà superare i seguenti importi:

- per persona, Euro 500.000,00 per il caso di morte, Euro 500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;
- complessivamente per aeromobile, Euro 5.000.000,00 per il caso morte Euro 5.000.000,00 per il caso invalidità permanente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione e imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Viaggi Nostop Lavoro - Condizioni di Assicurazione

Se l'infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente o la Morte e le stesse si verificano anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro due anni dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance corrisponde l'indennizzo secondo i criteri meglio specificati ai successivi punti 2 e 3.

2. INVALIDITÀ PERMANENTE

Il calcolo dell'indennizzo avviene come segue:

TIPO DI INVALIDITÀ PERMANENTE	CALCOLO INDENNIZZO IN BASE ALLA TABELLA DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITÀ INAIL*
Invalidità permanente parziale o totale.	Proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella.
Minorazione.	Riduzione percentuali riportate nella tabella, in proporzione alla funzionalità perduta.
Invalidità permanente non specificata nella tabella di riferimento.	Riferimento alla diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato, con riferimento alle percentuali riportate in tabella.
Perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti.	Applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo.	Percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

* prevista nell'Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della polizza.

Franchigia: la somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta alle seguenti franchigie:

- **5% sulle somme assicurate fino a Euro 250.000,00;**
- **10% sulle somme assicurate eccedenti Euro 250.000,00.**

Nel caso in cui l'Invalidità Permanente fosse di grado superiore al 30%, la liquidazione dell'indennizzo avverrà senza deduzione di alcuna franchigia.

3. MORTE

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, l'indennizzo è dovuto solo se la morte stessa si sia verificata (anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione) entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, purché entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muoia, gli eredi di questi non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

4. MORTE PRESUNTA

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i

dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. E3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> o direttamente al sito www.europassistance.it alla sezione sinistri e seguendo le istruzioni.

In alternativa il sinistro potrà essere denunciato scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Infortuni Volo) ed indicando:

- il nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;
- numero di Polizza;
- il luogo, il giorno e l'ora del sinistro;
- le cause che lo hanno determinato;
- il certificato medico;
- l'eventuale verbale redatto dalle Autorità di volo intervenute.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

Il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall'infortunio.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire ad Europ Assistance le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno in cura l'Assicurato.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. E4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. E5 - VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO IRRITUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

Le eventuali controversie di natura medica sull'entità del danno, relativamente alle garanzie prestate, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa

propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente residua.

Art. E2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni:

a. verificatisi in occasione di voli effettuati:

1.a) su qualsiasi mezzo che non sia classificato aeromobile dalle competenti Autorità quali deltaplani, ultraleggeri e girocopteri, parapendio;

2.a) su aeromobili non in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza, nonché su aeromobili il cui equipaggio non abbia i prescritti brevetti, licenze, abilitazioni, autorizzazioni e simili in regolare corso di validità, quando la irregolarità sia nota all'Assicurato;

3.a) per tentativi di primati, gare e competizioni di ogni genere e relative prove preparatorie;

b. causati in tutto o in parte da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario;

c. causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;

d. causati da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;

e. causati da guerra e insurrezioni;

f. causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;

g. causati da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate

Viaggi Nostop Lavoro - Condizioni di Assicurazione

designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

È comunque fatta salva la facoltà per l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. E6 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Europ Assistance corrisponderà l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non fosse fisicamente integro e sano, saranno indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di preesistente riduzione anatomico - funzionale di un arto/organo colpito da infortunio, l'indennità per invalidità permanente sarà ridotta in considerazione del grado di invalidità preesistente.

SEZIONE F - ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VIAGGIO

(La presente garanzia è valida solo se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. F1 - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente Sezione sono dovute in seguito ad infortuni occorsi all'Assicurato esclusiva-

mente durante i viaggi nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.

Per la durata della copertura si deve fare riferimento a quanto espressamente riportato sul Modulo di Polizza.

1. INFORTUNI IN VIAGGIO

Europ Assistance garantisce gli infortuni, dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbiano avuto come conseguenze diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, che abbiano provocato la morte o una invalidità permanente.

L'assicurazione è prestata **nei limiti delle somme assicurate indicate nel Modulo di Polizza.**

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti da:

1. uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
2. asfissia non di origine morbosa;
3. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
4. annegamento;
5. folgorazione;
6. assideramento o congelamento;
7. colpi di sole, di calore o di freddo;
8. infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
9. infortuni subiti in stato di maleore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
10. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
11. lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;
12. tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Se l'infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente o la Morte e le stesse si verificano anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro due anni dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance corrisponde l'indennizzo secondo i criteri meglio specificati ai successivi punti 2, 3 e 4.

2. INVALIDITÀ PERMANENTE

Il calcolo dell'indennizzo avviene come segue:

TIPO DI INVALIDITÀ PERMANENTE	CALCOLO INDENNIZZO IN BASE ALLA TABELLA DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITÀ INAIL*
Invalidità permanente parziale.	Proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella delle percentuali di invalidità.
Minorazione.	Riduzioni percentuali riportate nella tabella in proporzione alla funzionalità perduta.
Invalidità permanente non specificata nella tabella di riferimento.	Riferimento alla diminuita capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato, con riferimento alle percentuali riportate nella tabella.
Perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti.	Applicazione di una percentuale di invalidità riportata nella tabella, pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo.	Percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Invalidità permanente superiore al 20%.	Liquidazione senza deduzione di alcuna franchigia.

* prevista nell'Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della polizza.

Franchigia: la liquidazione dell'indennità dovuta per Invalidità Permanente verrà determinata applicando una franchigia del 5%. Pertanto Europ Assistance non liquida alcuna indennità se l'Invalidità Permanente è di grado non superiore al 5% della totale. Se invece l'Invalidità Permanente è di grado superiore al 5% della totale, Europ Assistance liquida l'indennità solo per la parte eccedente. Resta inteso che per invalidità permanenti di grado superiore al 20% della totale, l'indennità verrà liquidata integralmente senza deduzione di alcuna franchigia.

3. MORTE

L'indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, purché entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muoia, gli eredi di questi non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

4. MORTE PRESUNTA

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residua.

5. INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE

A parziale deroga del successivo Art. "Esclusioni", sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.

6. SPORT PERICOLOSI

(La presente garanzia è valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e se è stato pagato il relativo premio)

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni" lettera m., l'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento, a livello amatoriale, dei seguenti sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta,

Viaggi Nostop Lavoro - Condizioni di Assicurazione

bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci e immersione con autorespiratore, kite - surfing.

Art. F2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni causati:

- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio;
- da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
- da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto al punto "Infortuni causati da guerra e insurrezione";
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze.

Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:

- di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- dello sport del paracadutismo;
- dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, immersione con autorespiratore, kite-surfing e sport professionali; tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;
- di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria.

Art. F3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> o direttamente al sito www.europassistance.it alla sezione sinistri e seguendo le istruzioni.

In alternativa il sinistro potrà essere denunciato scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio

Liquidazione Sinistri - Infortuni in Viaggio) ed indicando:

- il nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;
- numero di Polizza;
- il luogo, il giorno e l'ora del sinistro;
- le cause che lo hanno determinato;
- il certificato medico.

Il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall'infortunio.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire ad Europ Assistance le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno in cura l'Assicurato.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. F4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. F5 - VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO IRRITUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono fra l'Assicurato ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

È comunque fatta salva la facoltà per l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. F6 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" punto 2 "Invalidità Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

SEZIONE G - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO

(La presente garanzia è valida solo se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. G1 - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in viaggio, in relazione ai fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

L'assicurazione vale inoltre per:

- la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
- la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici. Relativamente ai cani, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 78,00 per ogni sinistro e si estende anche a favore di colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale. Relativamente ai cani la garanzia è operante a condizione che:

- sia applicata la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- sia applicata la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida;

- la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico;
- relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
- la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.

Viaggi Nostop Lavoro - Condizioni di Assicurazione

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza massima complessiva di:**

Euro 250.000,00	per sinistro
Euro 250.000,00	con il limite per persona
Euro 250.000,00	con il limite per danni a cose e animali e con il sottolimito di Euro 50.000,00 per ciascun periodo di assicurazione e con l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro per: - inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. G2 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente, nonché gli iscritti contemporaneamente al viaggio;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. G3 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. G4 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni derivanti:

- a. da furto;
 - b. dalla proprietà dei locali e dei relativi impianti fissi;
 - c. dalla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate;
 - d. dalla navigazione di natanti a motore o comunque di lunghezza superiore a metri 7,50;
 - e. dall'impiego di aeromobili;
 - f. dall'impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
 - g. da attività professionali.
- Sono, inoltre, esclusi i danni:
- h. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas,

luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;

i. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

j. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni.

Infine sono esclusi i danni per i quali è fatto obbligo una copertura di legge.

Art. G5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> o direttamente al sito www.europassistance.it alla sezione sinistri e seguendo le istruzioni.

In alternativa il sinistro potrà essere denunciato dandone avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri" e inviando via post:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di polizza;
- le circostanze dell'accaduto.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. G6 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE H - ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO

(La presente garanzia è valida solo se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. H1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Qualora l'Assicurato dovesse interrompere il viaggio assicurato esclusivamente in conseguenza di:

- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione del Rientro Sanitario in base alle condizioni contrattuali;
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione Rientro Anticipato in base alle condizioni contrattuali;
- dirottamento dell'aereo sul quale l'Assicurato sta compiendo il viaggio in seguito ad atti di pirateria;

Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio non goduto calcolato come specificato nell'Art. "Criteri di liquidazione del danno".

Per l'operatività della garanzia la somma assicurata, riportata nel Modulo di Polizza deve essere pari al valore di acquisto del viaggio.

Art. H2 - ESCLUSIONI

Sono escluse le interruzioni del viaggio causate da:

- a. rientro sanitario di persona di età superiore a 80 anni;
- b. malattie preesistenti al momento della decorrenza della garanzia;
- c. stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti;
- d. malattie nervose e mentali;
- e. malattie o infortuni la cui cura costituiva lo scopo del viaggio;
- f. fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. H3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia: accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it/> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it alla sezione sinistri)

oppure scrivendo ad Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - evidenziando sulla busta l'ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rifacimento Viaggio) ed indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- la causa dell'interruzione del viaggio;
- programma del viaggio;
- data del rientro;
- certificato di pagamento del viaggio.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. H4 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del viaggio, suddividendo il valore totale dichiarato in Polizza per il numero di giorni previsti inizialmente e procederà al pagamento delle giornate residue non godute dall'Assicurato. Il giorno dell'interruzione del viaggio e quello di rientro previsto all'inizio del viaggio si considerano come un unico giorno.

Viaggi Nostop Lavoro - Condizioni di Assicurazione

■ COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

dall'Italia 800 -111800

dall'Italia o dall'estero (+39) 02.58.28.68.28

tutte le telefonate successive alla prima saranno a carico della Struttura Organizzativa.

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della Polizza;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.

Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1° Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it.

Viaggi Nostop Lavoro - Informativa Privacy

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali comuni e -solo qualora necessario- sensibili e giudiziari (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: predisposizione e stipulazione dei contratti, pagamento dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche);
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
 - c. con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato; tali trattamenti verranno effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax; in particolare, Europ Assistance Italia S.p.A. potrà effettuare promozione commerciale dei suoi prodotti e comunicare alle altre società Europ Assistance in Italia i dati sopra evidenziati che potranno essere trattati dalle stesse in qualità di autonomi Titolari del trattamento per le finalità e con le modalità sopra elencate;
 - d. rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
 - c. facoltativo ed effettuabile solo in presenza di Suo consenso, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax (1.c); rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.d).
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto in Italia e all'Estero, quali -a titolo esemplificativo- soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;
 - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa;
 - c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
 - d. altre Società Europ Assistance in Italia in caso di Suo consenso per le finalità di cui al punto 1.c.

Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.
UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Viaggi Nostop Lavoro - Modulo Proposta di Polizza


Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
 - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.
Preventivo di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI - VIAGGI NOSTOP Lavoro

INTESTATARIO DI POLIZZA			
Cognome e Nome/ Ragione sociale:			
Indirizzo:		Città:	Cap:
Data nascita:	Comune di nascita:	Prov.:	Codice fiscale/ P.IVA:

DATI DI PREVENTIVO							
Decorrenza ore 24 del:		Scadenza ore 24 del:		Durata anni: mesi: gg:		Frazionamento	Tacito rinnovo
				Rata successiva	Pol. sostituita n°		

DOCUMENTO NON CONTRATTUALE

GARANZIE PRESTATE				
Garanzie	Massimali/somme assicurate	Premio Imponibile	Imposte	Premio Lordo

BENEFICIARI		
(in caso di garanzia infortuni)	Eredi legittimi e/o testamentari	Altri (nome e cognome):

PREMIO			
	Premio Imponibile	Imposte	Premio Lordo
Alla firma			
Rate Successive			

MEZZI DI PAGAMENTO AMMESSI: accrediti diretti su conti correnti bancari e postali intestati ad Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS e Carta di credito (ove l'intermediario lo consenta). Sono ammessi anche i pagamenti a mezzo di assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati ad Europ Assistance Italia S.p.A. e i pagamenti effettuati in contanti se l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non supera l'importo di Euro 750,00 (ad esclusione dei casi in cui la vendita avvenga a distanza).

L'Intestatario di Polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Fascicolo Informativo Mod. 13337, contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione, l'Informativa Privacy, predisposto da Europ Assistance, s' impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.

Firma	
L'Intestatario di Polizza letta l'Informativa Privacy: - presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all'estero dei Dati, ivi compresi dati sensibili, giudiziari e variazioni degli stessi, per le finalità di gestione ed esecuzione del Contratto; - si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel presente Contratto, del contenuto dell'Informativa Privacy e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.;	
<input checked="" type="checkbox"/> presta <input checked="" type="checkbox"/> nega il consenso* per le finalità di: informazione e promozione commerciale dei prodotti delle società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo e ricerche di mercato; tali trattamenti potranno essere effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail o fax;	
<input checked="" type="checkbox"/> presta <input checked="" type="checkbox"/> nega il consenso* per la finalità di rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.	
(*le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Europ Assistance in Italia: il Contraente è consapevole di poter in ogni momento modificare tali scelte scrivendo all'Ufficio Protezione Dati o collegandosi alla propria area riservata sul sito www.europassistance.it)	

Firma	
<p align="center">AVVERTENZA</p> Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.	

Europ Assistance Italia S.p.A. CIO Vittorio Santi - CCO Valerio Chiaronzi V.R. S.p.	Data emissione preventivo:	Validità preventivo:
--	----------------------------	----------------------

Viaggi Nostop Lavoro - Modulo Proposta di Polizza



Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
 - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro
 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp.
 Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle
 assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e
 dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) -
 Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e
 riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali,
 iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al
 coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

POLIZZA N.

Preventivo di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI - VIAGGI NOSTOP Lavoro

ALLEGATO 1

INFORTUNI VOLO

TIPO VOLO : 24 ore 24+24/ 48 ore Come durata viaggio

DATI DEI VOLI

1	Andata	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
	Ritorno	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
2	Andata	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
	Ritorno	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
3	Andata	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
	Ritorno	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
4	Andata	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
	Ritorno	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
5	Andata	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
	Ritorno	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
6	Andata	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
	Ritorno	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
7	Andata	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
	Ritorno	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
8	Andata	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
	Ritorno	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
9	Andata	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	
	Ritorno	dalle ore:		del giorno:		n° biglietto/n° volo:	

Europ Assistance Italia S.p.A.

CIO Vittorio Santi - CCO Valerio Chiaronzi
 V.R. S.p.A.